

Allegato A

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 639/2023/R/IDR,
RECANTE IL METODO TARIFFARIO IDRICO 2024-2029 (MTI – 4)**

- PRIMO AGGIORNAMENTO BIENNALE -

Allegato A

Articolo 1

Moltiplicatore tariffario

1.1 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con riferimento a taluni dei parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario:

a) al comma 4.3 del MTI-4, le parole “• K è il limite di prezzo, posto pari a 5%; • X è il fattore di ripartizione o sharing, che si valorizza pari a 1,5%” sono sostituite dalle seguenti:

- “ K è il limite di prezzo, posto pari a 5% in sede di prima approvazione. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il limite di prezzo K assume la seguente formulazione:

$$K = K_{reg} + K_{com}$$

dove:

K_{reg} è il valore del limite di prezzo fissato dall'Autorità, pari a 5%;

K_{com} è il valore (inferiore o uguale a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base della riduzione del limite di prezzo offerto dall'aggiudicatario in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita secondo la disciplina di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR;

- X è il fattore di ripartizione o sharing, che si valorizza pari a 1,5% in sede di prima approvazione. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il fattore di sharing X assume la seguente formulazione:

$$X = X_{reg} + X_{com}$$

dove:

X_{reg} è il valore del fattore di sharing fissato dall'Autorità, pari a 1,5%;

X_{com} è il valore (uguale o superiore a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base dell'aumento del fattore di sharing offerto dall'aggiudicatario in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita secondo la disciplina di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR”;

b) dopo il comma 4.3 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

4.3-bis La facoltà di presentare motivata istanza per il superamento del limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario (di cui al comma 4.6 della deliberazione di cui il presente Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale) non trova applicazione,

Allegato A

di norma, nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure ad evidenza pubblica esperite secondo quanto previsto dalla deliberazione 347/2025/R/IDR e dal relativo Allegato A. Sono fatti salvi i casi in cui ricorrano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura competitiva.”;

- c) al comma 6.1 del MTI-4, le parole “• *K* il limite di prezzo, posto pari a 5%; • *X* è il fattore di *sharing*, posto pari a 1,5%” sono sostituite dalle seguenti:
- “*K* è il limite di prezzo, come definito al comma 4.3;
 - *X* è il fattore di *sharing*, come definito al comma 4.3”.

Articolo 2

Adeguamenti monetari

- 2.1 Ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie a partire dal 2026, dopo l'articolo 7 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“Articolo 7-bis - Adeguamento monetario ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie

*7-bis.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, il tasso di inflazione programmata (*rpi*), impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (*Rai^a*), è posto pari all'1,9%.*

*7-bis.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a* – 1) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2025 e 2026, a:*

$$I^{2025} = 2,0\%$$

$$I^{2026} = 1,2\%$$

7-bis.3 Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di primo aggiornamento biennale, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

7-bis.4 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2024 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2024. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2026 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2025 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2025. I deflatori

Allegato A

di riferimento sono di seguito riportati:

$$dfl_{2024}^{2025} = 0,999$$

$$dfl_{2025}^{2026} = 1,001$$

- 7-bis.5 *Per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2027, 2028 e 2029, in sede di primo aggiornamento biennale, si assumono dfl_{2026}^{2027} , dfl_{2027}^{2028} e dfl_{2028}^{2029} pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie."*

Conseguentemente:

- a) al comma 4.3 del MTI-4, le parole “*rpi* è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti” sono sostituite dalle seguenti:

“rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7% in sede di prima approvazione tariffaria. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il tasso rpi è posto pari a 1,9%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti”;

- b) al comma 9.3 del MTI-4, i periodi:

- “ *$IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti. Per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2022 del gestore; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2025, i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2023 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2025, in sede di prima approvazione, i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} ;*
- *dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato ai commi 7.4 e 7.5.”*

sono sostituiti dai seguenti:

- “ *$IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti. Per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2022 del gestore; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2025, i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2023 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2025, in sede di prima approvazione, i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} . In sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni*

Allegato A

tariffarie, per le determinazioni dell'anno 2026 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2024 del gestore, per le determinazioni relative alle annualità 2027, i valori IP riconosciuti sono quelli di bilancio o di preconsuntivo 2025 del gestore, mentre per le determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2027, i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} ;

- *dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato ai commi 7.4 e 7.5 e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.4 e 7-bis.5.”;*
- c) al comma 10.2 del MTI-4, dopo le parole “ I^t è il tasso di inflazione dell'anno t di cui al comma 7.2”, sono aggiunte le seguenti:
“e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.2 e 7-bis.3”;
- d) al comma 13.2 del MTI-4, le parole “ r_{pi} è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7%” sono sostituite dalle seguenti:
“ r_{pi} è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7% in sede di prima approvazione e pari a 1,9% in sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie”;
- e) al comma 18.1 del MTI-4, dopo le parole “ I^t corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 7.2”, sono aggiunte le seguenti:
“e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.2 e 7-bis.3”.

Articolo 3 Costi operativi

3.1 In ragione della riclassificazione prevista al comma 4.2 della deliberazione di cui il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale:

- a) al comma 18.1 del MTI-4, le parole “In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027\}$, nonché - in sede di prima approvazione - per l'anno $a = \{2028, 2029\}$, la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita come segue: $Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ ” sono sostituite dalle seguenti:

“La componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita come segue:

Allegato A

- a) in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, nonché - in sede di prima approvazione - per l'anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$$

- b) ai fini del primo aggiornamento biennale, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}] + Opex_{end,new}^{2025} * \prod_{t=2026}^a (1 + I^t);$$

- b) al comma 18.1 del MTI-4, dopo la definizione della voce “ $\Delta Opex$ ” è aggiunta la seguente:

“• $Opex_{end,new}^{2025}$ è la quota parte (qualificabile come endogena e avente natura ricorrente) degli $Op^{new,a}$ (di cui all'Articolo 19) e dei costi sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio (di cui alla lett. f) del comma 28.1), ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni tariffarie del 2025 e afferenti a cambiamenti sistematici verificatisi nei precedenti periodi regolatori;”;

- c) con riferimento agli $Op^{new,a}$, al comma 19.4 del MTI-4, le parole “• limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro, o alla quota di costi relativi ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti (per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel terzo periodo regolatorio)” sono sostituite dalle seguenti:

- “in sede di prima approvazione, limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro, o alla quota di costi relativi ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti (per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel terzo periodo regolatorio);
- in sede di aggiornamento biennale, limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro gestito a partire dal 2024”.

- 3.2 Al fine di precisare ulteriormente le modalità di valorizzazione dei costi operativi conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la dovuta capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze nella proprietà e nella gestione delle opere medesime, dopo il comma 19.6 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“19.6-bis Su motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito, eventuali costi operativi (siano essi di natura endogena o aggiornabile) conseguenti alla

Allegato A

realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito una adeguata capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze, rispetto al gestore, nella proprietà e nella gestione delle opere medesime, possono essere ricompresi nella componente $Op^{new,a}$ nel rispetto dei seguenti criteri:

- limitatamente al periodo (predefinito) strettamente necessario all'acquisizione della capacità di conduzione delle opere in parola da parte del gestore del servizio idrico integrato;*
- sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, come desumibili da evidenze prodotte dal soggetto terzo.”.*

3.3 A partire dal 2026, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale possono essere rideterminati tenuto conto degli aggiornamenti della regolazione della qualità, nonché in considerazione degli esiti dell'applicazione dei relativi meccanismi incentivanti di cui alle deliberazioni 225/2025/R/IDR e 277/2025/R/IDR. Conseguentemente:

- al comma 1.1 del MTI-4, nell'ambito delle definizioni di “RQSII” e “RQTI”, le parole “, da ultimo, con deliberazione 637/2023/R/IDR” sono eliminate;
- al comma 19.8, lett. c), del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“I citati oneri possono ricomprendere:
 - in sede di prima approvazione, costi che per ciascun biennio 2024-2025, 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i menzionati Stadi di valutazione nella deliberazione 477/2023/R/IDR;*
 - nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, gli eventuali oneri di cui al precedente punto i, nonché costi (da destinare al miglioramento degli indicatori espressamente indicati dal soggetto competente) che per ciascun biennio 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i richiamati Stadi di valutazione nella deliberazione 225/2025/R/IDR.”;*
- al comma 19.9 del MTI-4, dopo la lett. a), è aggiunta la seguente:
“a-bis) a partire dal 2026, i nuovi obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 579/2025/R/IDR, solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;”;
- al comma 19.9, lett. b), del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“I citati oneri possono ricomprendere:
 - in sede di prima approvazione, costi che per ciascun biennio*

Allegato A

2024-2025, 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i menzionati Stadi di valutazione nella deliberazione 476/2023/R/IDR;

- ii. *nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, gli eventuali oneri di cui al precedente punto i, nonché costi (da destinare al miglioramento degli indicatori espressamente indicati dal soggetto competente) che per ciascun biennio 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i richiamati Stadi di valutazione nella deliberazione 277/2025/R/IDR.”.*

- 3.4 In sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, nell'ambito degli oneri per finalità sociali, Op_{social}^a , possono essere ricompresi i costi previsionali riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette, recuperando tra le componenti a conguaglio gli oneri aventi la medesima natura afferenti al 2024 e 2025. Conseguentemente:

- a) al comma 19.10 del MTI-4, dopo la lett. a), è aggiunta la seguente:
- “a-bis a partire dal 2026, per la copertura degli oneri (postali e bancari) riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette;”;*
- b) alla lett. k) del comma 28.1 del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
- “. A partire dal 2026, la componente di conguaglio di cui al precedente periodo è quantificata anche in ragione degli oneri (postali e bancari) riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette, sostenuti nell'anno $(a - 2)$.”.*

- 3.5 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con riferimento a talune componenti di costo operativo:

- a) dopo il comma 18.3 del MTI-4, è aggiunto il seguente:
- “18.3-bis A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione della componente $Opex_{end}^a$ tenendo conto della riduzione dei costi operativi endogeni rinvenibile nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.”;*
- b) dopo il comma 19.11 del MTI-4, è aggiunto il seguente:
- “19.11-bis A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione dei costi*

Allegato A

operativi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale, $Opex_{QT}$ e $Opex_{QC}$ di cui ai commi 19.8 e 19.9, nonché di quelli relativi agli eventuali cambiamenti sistematici della gestione, Op^{new} di cui al comma 19.2, tenendo conto della quantificazione delle citate componenti di costo previsionali rinvenibili nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.”.

- 3.6 In continuità con le modalità operative già previste per la prima predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, nonché alla luce dell'aggiornamento dei tassi di inflazione, ai fini della rideterminazione della componente a copertura degli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione, $CO_{\Delta fanghi}^a$, di cui all'articolo 23 del MTI-4, la relativa formulazione è aggiornata come segue:

$$CO_{\Delta fanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^a (1 + I^t) * \max \left\{ \left[\left(\frac{CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}}{CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^{a-2} (1 + I^t)} - F \right) - 1 \right]; 0 \right\}$$

- 3.7 In considerazione delle novità procedurali per la verifica dei dati di qualità ad opera di un *pool* di Enti di governo dell'ambito, la disciplina della componente di costo afferente alle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito è aggiornata come segue:

- a) al comma 24.2 del MTI-4, la definizione del parametro z è sostituita dalla seguente:

“ z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2,5 in sede di prima approvazione tariffaria, e assume valore pari a 3,0 ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, in ragione delle novità procedurali per la verifica in pool dei dati di qualità tecnica introdotte con la deliberazione 581/2025/R/IDR”;

- b) al comma 24.3 del MTI-4 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

“, nonché, a partire dal 2026, all'attività di verifica ad opera del pool di Enti di governo dell'ambito dei dati di qualità tecnica del gestore, ai sensi del comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR”;

- c) il comma 24.4 del MTI-4 è sostituito dal seguente:

“24.4 In sede di definizione dei criteri per il secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro z di cui al comma 24.2, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti

Allegato A

connessi all'attività di verifica - ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità contrattuale del gestore, trasmessi a partire dal 2028, secondo quanto disposto dal comma 1.2 della deliberazione 579/2025/R/IDR.”.

- 3.8 Al fine di rafforzare le misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione in contesti caratterizzati da una rilevante entità del fenomeno della morosità, dopo il comma 30.2 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“30.2-bis Fermo restando quanto previsto al successivo comma 30.3, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, unicamente per i gestori unici di ambito interessati dal subentro in preesistenti gestioni comunali in economia caratterizzate da una rilevante entità della morosità, il costo di morosità massimo riconosciuto è determinato pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno ($a - 2$), considerato al netto della quota di fatturato derivante dall'applicazione delle componenti perequative:

- 4,4% per i gestori siti nelle regioni del Nord;*
- 5,5% per i gestori siti nelle regioni del Centro;*
- 9,15% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole, percentuale commisurata al limite di variazione annuale del moltiplicatore tariffario corrispondente allo schema VI della matrice di schemi regolatori di cui al comma 6.1.”.*

Articolo 4

Costi ambientali e della risorsa

- 4.1 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, al comma 27.1 del MTI-4, nella definizione della componente ERC_{tel}^a , è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità, ERC_{tel}^a , tenendo conto della quantificazione della citata componente di costo previsionale rinvenibile nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.”.

Articolo 5

Componenti a conguaglio

5.1 Con riguardo ad alcune specifiche componenti di conguaglio ricomprese nella menzionata voce Rc_{TOT}^a , il relativo aggiornamento tiene anche conto:

- a) con riferimento alla componente Rc_{VOL}^a , che quantifica lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente alla variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario g^{a-2} , dei volumi fatturati afferenti alle annualità $(a - 2)$. Ai sensi di quanto previsto dal comma 28.1 del MTI-4, per gli anni $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente Rc_{VOL}^a è aggiornata secondo la regola che segue:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u g^{a-2} * \underline{tarif_u^{2023}} * (\underline{vscal_u^{a-4}})^T - \sum_u \underline{tarif_u^{a-2}} * (\underline{vscal_u^{a-2}})^T;$$

- b) con riferimento alla componente Rc_{EE}^a , a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi spettanti, del costo di riferimento $Benchmark_{EE}^{a-2}$ individuato in ragione dei costi, sostenuti nell'anno $(a - 2)$, relativi a un *mix* teorico di acquisto e determinato sulla base delle ricognizioni all'uopo condotte dall'Autorità. Conseguentemente, al comma 28.1 del MTI-4, la definizione di $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è aggiornata come segue:

“Benchmark_{EE}^{a-2} è il costo di riferimento che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno $(a - 2)$, relativi a un mix teorico di acquisto. Il valore del Benchmark_{EE}^{a-2} è calcolato dall'Autorità sulla base dell'incidenza dei prezzi unitari variabili e dei prezzi unitari fissi, nonché del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi. Benchmark_{EE}^{a-2} è determinato:

- *ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, pari a 0,2150 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi;*
- *ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, pari a 0,2210 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi, secondo quanto indicato nella deliberazione 570/2024/R/IDR;*
- *ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2028, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi. Per l'anno 2029, i pesi da attribuire ai prezzi fissi e ai prezzi variabili sono definiti con successivo provvedimento”;*

Allegato A

- c) con riferimento alla componente Rc_{ALTRO}^a :
- i) della riformulazione, a partire dal 2026, della componente $Rc_{Attività\ b}^a$, al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l'affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR. Conseguentemente, al comma 28.1 del MTI-4:
- dopo le parole “ $Rc_{Attività\ b}^a$ è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche (“Attività b”) e definita, nei casi in cui $Rb^{a-2} > Cb^{a-2}$, come:”, sono aggiunte le seguenti:

“i. in sede di prima approvazione tariffaria.”;
 - alla definizione di $Rc_{Attività\ b}^a$ è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“ii. a partire dal 2026, al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l'affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR:

$$Rc_{Attività\ b}^a = [\%b_{reg} * (1 + \gamma_{b1com})] * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b_{reg} * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

dove:

 - $\%b_{reg}$ è il valore fissato dalla regolazione pari a 0,5;
 - γ_{b1com} (inferiore o uguale a zero) è determinato sulla base della riduzione (la cui entità può variare tra le diverse annualità) del fattore di sharing dei margini sulle altre attività idriche (diverse da quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale) offerta in sede di gara.”;
- ii) del recupero della differenza tra le componenti di costo previsionali connesse a specifiche finalità ($Opex_{QC}^a$, $Opex_{QT}^a$, Op_{Social}^a e OP_{mis}^a), come quantificate per gli anni 2024 e 2025, e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nelle medesime annualità, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti già previsti dal comma 28.1, lett. i), j), k) e l), del MTI-4;
- iii) a norma di quanto già previsto dal comma 28.1, lett. m), del MTI-4, delle penalità attribuite dall'Autorità, con deliberazioni 277/2025/R/IDR e 225/2025/R/IDR, nel caso di peggioramento dello stato di efficienza di cui agli Stadi di valutazione I e II della RQSII e degli Stadi di valutazione I e III della RQTI. Conseguentemente, al comma 28.1, lett. m), del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente

Allegato A

periodo:

“Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per gli anni $a = \{2026, 2027\}$, le penali da decurtare dal VRG sono quelle indicate, in corrispondenza dei medesimi Stadi di valutazione, nell’Allegato B alla deliberazione 277/2025/R/IDR e nella “TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI - biennio 2022-2023” dell’Allegato B alla deliberazione 225/2025/R/IDR”;

- d) del recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 7.3 del MTI-4) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025} = 2,0\%$. Conseguentemente, al comma 28.3 del MTI-4, dopo la lett. b), è aggiunta la seguente:

“b-bis ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, al recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 7.3) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025} = 2,0\%$, di cui al comma 7-bis.2.”.

Articolo 6

Costi delle immobilizzazioni

- 6.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per il calcolo standardizzato degli oneri finanziari e fiscali del gestore, sono rideterminati i valori di taluni dei parametri finanziari di cui all’articolo 12 del MTI-4. Conseguentemente, dopo l’articolo 12 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“Articolo 12-bis - Parametri finanziari ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie

12-bis.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, si utilizzano i seguenti valori:

- r_f^{real} (tasso risk free reale) pari a 2,13% e, conseguentemente, ERP (premio per il rischio di mercato) pari a 3,1%;
- WRP (Water Utility Risk Premium) pari a 1,8%;
- K_d^{real} (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del Debt Risk Premium) pari a 3%.”.

Allegato A

Articolo 7

Contenimento del valore di subentro

- 7.1 Al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza, dopo il comma 28.2 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“28.2-bis Al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza, ove il termine di operatività dei gestori sia antecedente alla conclusione del quarto periodo regolatorio, la possibilità di recupero (nell’ambito del valore residuo) di eventuali congruagli approvati dall’Ente di governo ma non ancora recuperati nel piano economico-finanziario del gestore uscente è limitata, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario. E’ facoltà dell’Ente di governo dell’ambito – in accordo con il pertinente gestore – di presentare motivata istanza per il recupero (nell’ambito del valore residuo) di taluni costi ammissibili già approvati anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall’esigenza di mitigare l’impatto sull’utenza e comunque garantendo l’equilibrio economico-finanziario della gestione interessata. Nei casi di differimento di cui ai precedenti periodi, il soggetto competente presenta un piano che rechi l’indicazione delle annualità in cui è previsto il recupero in parola da parte del gestore subentrante nelle tariffe di pertinenza.”.

Articolo 8

Criteri di utilizzazione del Fondo per la promozione dell’innovazione

- 8.1 Dopo l’articolo 37 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“Articolo 37-bis - Consolidamento dei meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale

37-bis.1 Il presente Articolo disciplina i criteri di utilizzazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato, estendendo al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione previste dall’Articolo 37 attribuendo premi in caso di conseguimento degli obiettivi individuati con riferimento ai seguenti indicatori:

- “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità”, come definito al comma 37.3;*
- “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”, di cui al comma 37.6.*

37-bis.2 Gli obiettivi di miglioramento relativi all’indicatore RIU (in termini di riduzione della quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non

Allegato A

destinati a tale finalità), o di mantenimento, sono differenziati sulla base del livello di partenza afferente al 2025 e sono individuati, con riferimento all'anno 2027, come indicato nella tabella che segue:

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
RIU	RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità [%]	A	$RIU^{2025} < 5\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025}$
		B	$5\% \leq RIU^{2025} \leq 45\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,02$
		C	$45\% < RIU^{2025} \leq 70\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,05$
		D	$RIU^{2025} > 70\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,10$

37-bis.3 Nei casi in cui sia verificata una delle due condizioni di seguito riportate:

- il gestore i - per il quale si riscontri sia l'iniziale presenza di volumi destinabili al riutilizzo ($W_{DEP,r1}^{2025} > 0$) sia un aumento dei volumi destinati al riutilizzo ($W_{DEP,r2}^{2027} > W_{DEP,r2}^{2025}$) - abbia conseguito al 2027 almeno il pertinente valore target di cui al comma 37-bis.2;
- il gestore i , per il quale si riscontrino volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W_{DEP,r1}^{2025} = 0$), abbia conseguito al 2027 il seguente target:
 $W_{DEP,r2}^{2027} / W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0,5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$,

il premio attribuibile a ciascun gestore i è pari a:

$$Pr e m i o_{RIU,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{RIU}}{N_{RIU}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- N_{RIU} è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente target;
- $Incentivo_{RIU}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per l'aumento del riutilizzo delle acque reflue depurate;
- $Capex_i^{2027}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore i .

37-bis.4 Con riferimento all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", il relativo obiettivo per il 2027, in termini di riduzione della quantità di energia elettrica acquistata, a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro, è indicato come segue:

Allegato A

ID	Indicatore	Obiettivo
ENE	ENE-Quantità di energia elettrica acquistata [kWh]	$\left(\frac{kWh^{2027}}{\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

37-bis.5 Al gestore i che abbia conseguito al 2027 il target di cui al precedente comma 37-bis.4 è attribuibile un premio pari a:

$$Pr e mio_{ENE,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{ENE}}{N_{ENE}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- N_{ENE} è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente target;
- $Incentivo_{ENE}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata;
- $Capex_i^{2027}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore i .

8.2 In coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 153/24, che ha espressamente ricompreso il riuso delle acque reflue nella definizione di servizio idrico integrato, al comma 1.1 del MTI-4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella definizione di “Altre attività idriche”, alla lettera a), le parole “, il riuso delle acque di depurazione” sono soppresse;
- nella definizione di “Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale”, la lettera d) è soppressa;
- è aggiunta la seguente definizione:

“Riuso delle acque reflue è il riutilizzo dell’acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità;”

- nella definizione di “Servizio Idrico Integrato (SII)”, le parole “di fognatura e depurazione delle acque reflue” sono sostituite dalle seguenti:
“di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue”.

Articolo 9

Schema regolatorio di convergenza

9.1 Con riferimento allo schema regolatorio di convergenza di cui all’articolo 32 dell’Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, al comma 32.10 del MTI-4, è

Allegato A

aggiunto, infine, il seguente periodo:

Qualora l'istanza di cui al precedente periodo preveda una allocazione degli obblighi indicati al comma 32.9 concentrandoli unicamente nel quadriennio 2026-2029, il fattore di incremento Y , per ciascuna annualità del quarto periodo regolatorio, è determinato come segue:

	Y
Anno 1	0,0%
Anno 2	0,0%
Anno 3	7,0%
Anno 4	6,0%
Anno 5	5,0%
Anno 6	4,5%

- 9.2 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, dopo il comma 32.11 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“32.11-bis In esito a eventuali procedure ad evidenza pubblica espletate in applicazione della disciplina sul bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e, più in particolare, delle disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi di cui all'articolo 11 dell'Allegato A al provvedimento da ultimo richiamato, la predisposizione tariffaria è elaborata nel rispetto delle condizioni di aggiudicazione e, per ciascun anno di convergenza, il vincolo ai ricavi (VRG_{conv}^a) è quantificato, ai sensi dei commi 11.8 e 11.9 dell'Allegato A alla deliberazione 347/2025/R/IDR, sulla base:

- della componente CO_{conv}^S valorizzata in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro capite del Cluster C, rappresentato nella matrice di cui al precedente comma 18.1, pari a 116 €/ab, incrementato del 10%;*
- della componente $Capex_{conv}^a$ pari a $16\% * CO_{conv}^S$;*
- di eventuali proposte oggetto dell'offerta economica dell'aggiudicatario tese a ridurre le componenti di cui sopra e gli oneri a carico dell'utenza finale.”.*